

# **Regolamento per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, N.159**

## **Titolo I – Premessa**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Ambiti di applicazione

Art. 3 Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe - Competenze della Giunta Comunale.

Art. 4 Procedure applicative

## **Titolo II – Dichiarazione Sostitutiva Unica**

Art. 5 DSU, Attestazione, valori ISEE

Art. 6 Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

Art. 7 Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

Art. 8 Validità dell'ISEE

## **Titolo III – Controlli**

Art. 9 Controlli sulle DSU

Art. 10 Oggetto e tipologia dei controlli dell'Ente

Art. 11 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

Art. 12 Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

## **Titolo IV – Norme finali**

Art. 13 Applicazione

Art. 14 Norme finali

# **Titolo I – Premessa**

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Cossato.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in GU n.267 del 17-11-2014), di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE; l'art. 2 sexies del D.L. 42/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, che ha modificato il calcolo dell'ISEE per i nuclei di persone con disabilità o non autosufficienti; l'art. 10 del D. Lgs. n. 147/2017, relativo a ISEE precompilato e ad aggiornamento della situazione economica.

## **Art. 2 Ambiti di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalle agevolazioni tariffarie relative a:
  - pre e post scuola;
  - refezione scolastica;
  - scuolabus;
  - centri estivi;
  - asilo nido;
  - esenzioni ticket per prestazioni sanitarie;
  - ogni altra prestazione prevista e demandata al Comune da norme di legge.
3. Ogni altro servizio comunale di successiva attivazione o istituzione che preveda agevolazioni tariffarie, benefici di natura economica, o soglie di accesso al servizio stesso, collegati al valore ISEE, è comunque soggetto al presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica ai servizi socio-assistenziali affidati in gestione al Consorzio CISSABO di Cossato.

## **Art. 3 Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe - Competenze della Giunta Comunale.**

1. La Giunta Comunale determina annualmente per ciascun servizio la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (tariffa), sulla base degli indirizzi approvati nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali, dell'Ente.

2. La Giunta Comunale potrà, inoltre, stabilire più fasce di reddito a seconda delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.

3. Verrà pertanto stabilito un valore ISEE oltre il quale si paga la tariffa massima e che potrà essere diversificato per servizio; tale parametro sarà decisivo poiché costituirà il riferimento per i successivi calcoli in funzione dei beneficiari. Sulla base di esso verranno quindi determinate le tariffe agevolate.

4. La tariffa agevolata e la compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi possono essere attribuite a ciascun utente con le seguenti modalità:

- collocazione dell'utente in eventuali fasce economiche corrispondenti a scaglioni ISEE predeterminati, ai sensi del precedente comma 2;
- casi particolari in deroga a quanto sopra indicato potranno essere valutati dal Servizio sociale competente, in funzione di progetti di intervento personalizzati con tempi e modalità di attuazione e verifica concordati con l'utente interessato.

#### **Art. 4 Procedure applicative**

1. Le procedure applicative del presente regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano le prestazioni.

2. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.

3. La domanda del richiedente le prestazioni, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinatario della istanza. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere:

- a. tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento;
- b. l'informativa sul trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni del Regolamento europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003;
- c. l'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell'art. 11, comma 6 del DPCM 159/2013.

4. Sono fatti salvi modelli specifici di domanda, resi disponibili secondo modelli nazionali o regionali.

5. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è validamente presentata.

## **Titolo II – Dichiarazione Sostitutiva Unica**

#### **Art. 5 DSU, Attestazione, valori ISEE**

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. L'attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;
3. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
4. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

#### **Articolo 6 Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari**

1. E' facoltà del Comune tenere conto, oltre all'ISEE, di ulteriori elementi di valutazione relativi a specifiche situazioni, quali singoli o nuclei familiari in carico ai servizi sociali che necessitano di un particolare grado di protezione o situazioni di minori con collocazione extrafamiliare disposta o resa esecutiva dall'Autorità giudiziaria, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali.

#### **Art. 7 Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze**

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel III Titolo del presente regolamento.
3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

#### **Art. 8 Validità dell'ISEE**

1. La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione alla scadenza indicata nell'attestazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2.
3. Il Comune ha facoltà, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPCM 159/2013, di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Pertanto il beneficiario della prestazione, qualora richiesto dall'Ente, è tenuto alla presentazione di una nuova DSU per il ricalcolo dell'ISEE, sulla base del quale il Comune procede al ricalcolo del beneficio, in mancanza della quale non si potrà procedere all'accoglimento della domanda.
4. Le fasce tariffarie assegnate, dietro regolare presentazione di idonea attestazione I.S.E.E., relativamente ai servizi continuativi in corso di erogazione, possono essere mantenute invariate fino a scadenza predeterminata, fatta salva la possibilità per le famiglie di presentare nuova attestazione I.S.E.E. in corso di validità. In tale caso, sono comunque esclusi conguagli per i periodi precedenti.

## **Titolo III – Controlli**

### **Art. 9 Controlli sulle DSU**

1. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre Amministrazioni pubbliche.
3. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, il Comune, quale ente erogatore, esegue, singolarmente tramite i propri uffici interessati o mediante un apposito servizio in comune con altri soggetti, secondo quanto indicato nei successivi articoli, tutte le tipologie di controlli necessari, diversi da quelli già effettuati da INPS e Agenzia delle entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
4. Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e al fine di rendere efficace ed efficiente l'intero procedimento dei controlli, il Dirigente/Responsabile di Servizio interessato, ha facoltà di individuare le modalità operative e organizzative, nonché le specifiche tecniche delle attività di controllo.

### **Art. 10 Oggetto e tipologia dei controlli dell'Ente**

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000, e all'art. 11, comma 6 del DPCM 159/2013, il presente articolo e quelli immediatamente successivi sono diretti a regolamentare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. L'attività di riscontro e verifica deve essere:
  - tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
  - conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
  - proveniente dall'autorità, dall'ufficio o Ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
  - acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
3. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di Enti terzi e la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'Ente locale.
4. I controlli effettuati dagli uffici comunali sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE possono essere svolti in forma generalizzata sui richiedenti prestazioni sociali agevolate, in modo puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il Comune, in particolare, attiva un controllo generalizzato su tutte le richieste di prestazioni agevolate:

- mediante l'accesso diretto al Sistema Informativo ISEE gestito da INPS verificando: l'esistenza dell'attestazione ISEE, la corrispondenza tra il valore attestato da INPS e quello autocertificato dal richiedente nel modello di domanda e l'appropriatezza della tipologia di ISEE rispetto alla prestazione richiesta;
- mediante l'accesso all'Anagrafe Comunale, esaminando la composizione del nucleo familiare dichiarato, consistente nella verifica della corrispondenza dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia risultanti all'Anagrafe Comunale;
- delle attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi omissioni o elementi di difformità. Nei casi, infatti, in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato omissioni o elementi di difformità, l'ufficio che riceve la domanda richiede al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza rilevata.

6. Il controllo puntuale riguarda tutte le attestazioni ISEE il cui valore è pari a zero nonché singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il Responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o precedentemente dichiarati;
  - nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
  - in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
  - nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale.
- E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, qualora l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

7. Il controllo a campione è effettuato almeno annualmente su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, mediante estrazione casuale di un campione, di norma, non inferiore al 5%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una diversa percentuale nel regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

8. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'Amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori di pubblici servizi;
- b. la richiesta all'Amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati;
- c. la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati come pure idonea

documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

### **Art. 11 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

1. Qualora il Responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:
  - a. l'evidenza dell'errore;
  - b. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
  - c. la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora il Responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
4. Il Responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace, nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Dirigente/Responsabile del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Dirigente/Responsabile del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, si provvederà con l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito.
5. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo, si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.
6. La decadenza/sospensione/non ammissione discende anche da eventuali rettifiche del valore ISEE comunicate direttamente da altri Enti preposti ai controlli di rito.
7. L'Amministrazione procedente, i Responsabili di settore e del procedimento e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.
8. Nel caso in cui la fruizione di una qualsiasi prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE e il beneficiario della prestazione non presenti l'ISEE o lo stesso presenti irregolarità/incompletezze per cui sono state chieste integrazioni e spiegazioni da parte degli uffici comunali competenti all'istruttoria e l'interessato non abbia adempiuto nel termine

assegnato, il Comune provvede ad applicare la compartecipazione massima prevista per la prestazione in questione.

### **Art. 12 Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'Agenzia delle Entrate/Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono, su richiesta, al Comando della Guardia di Finanza, gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate, con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'Ufficio controllante potrà inviare alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo, con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
4. Per le attività di controllo sulle DSU, gli uffici si avvalgono delle banche dati in proprio possesso nonché quelle messe a disposizione da altri enti, anche in via telematica. Possono inoltre attivare nei confronti di altri soggetti, ulteriori richieste di riscontro in sede di controllo.

## **Titolo IV – Norme finali**

### **Art. 13 Applicazione**

1. Il presente regolamento abroga ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

### **Art. 14 Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della seconda pubblicazione, così come previsto dall'art. 102 dello Statuto Comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM n. 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.